



Rep. N. 4673 Prot. n. 59809

Data 19 dicembre 2014

Titolo I Classe 3

UOR SAGNI

POLITECNICO DI MILANO

IL RETTORE

VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano vigente;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo vigente;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo vigente;

VISTA la deliberazione adottata dal Senato accademico, nella seduta del 18.06.2012, in ordine all'approvazione della costituzione di PoliFab – Facility per le micro e nanotecnologie;

VISTA altresì la deliberazione adottata dal Senato accademico, nella seduta del 16.07.2012, in ordine all'approvazione delle Linee Guida relative alle modalità di funzionamento e di organizzazione delle Grandi Infrastrutture di Ateneo;

VISTA la determinazione del Direttore Generale vigente relativa all'articolazione dell'Area Servizi Supporto alla Ricerca che ricomprende, tra l'altro, anche i riferimenti di processo delle Grandi Infrastrutture di Ateneo;

VISTO il D.R. n. 1292/AG del 29.04.2013 con cui è stato costituito il Consiglio Scientifico di PoliFab – Facility per le micro e nanotecnologie, per il triennio 2013/2015, e successive integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione nelle rispettive sedute del 15 e del 16 dicembre 2014, in ordine al Regolamento di PoliFAB – Infrastruttura di Ateneo per le micro e nanotecnologie;

RAVVISATA la necessità di provvedere;

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni citate in premessa, è emanato il Regolamento di PoliFAB - Infrastruttura di Ateneo per le micro e nanotecnologie.

REGOLAMENTO DI PoliFAB – INFRASTRUTTURA DI ATENEО PER LE MICRO E NANOTECNOLOGIE

Art. 1

Finalità

- 1) PoliFAB garantisce l'accesso a infrastrutture, processi alla micro e nanoscala per la realizzazione di dispositivi e microsistemi.

Art. 2

Attività del Laboratorio

- 1) Nel Laboratorio sono svolte le seguenti tipologie di attività:
 - a) ricerca: attività sperimentali svolte nell'ambito di progetti di ricerca gestite da docenti e ricercatori dell'Ateneo o da personale degli Enti convenzionati.
 - b) commesse: attività di fabbricazione di componenti e microsistemi in esecuzione di commesse per conto di terzi, coordinata da un docente dell'Ateneo.
 - c) formazione e didattica: attività di formazione del personale da abilitare all'uso delle infrastrutture; attività dimostrative e di laboratorio didattico per studenti.
 - d) sviluppo: attività svolte in autonomia dal personale tecnico del Laboratorio al fine di monitorare lo stato delle macchine, verificare la qualità dei processi e ampliare le opzioni offerte all'utenza.

Art. 3

Organi di gestione del Laboratorio

- 1) Sono organi di gestione del Laboratorio: Il Comitato Scientifico;
 - Il Direttore Scientifico;
 - il Capo Servizio o i Delegati del Responsabile Area Servizi Supporto alla Ricerca.

Art. 4

Organizzazione del Laboratorio

- 1) La gestione del Laboratorio è affidata ad una Direzione Scientifica e una Direzione gestionale-amministrativa.
- 2) La Direzione Scientifica è affidata al Comitato Scientifico, che stabilisce le strategie e le linee di sviluppo del Laboratorio, ed è presieduto da un Direttore Scientifico, che ne dà concreta attuazione.
- 3) La Direzione gestionale-amministrativa, è affidata dal Responsabile Area Servizi Supporto alla Ricerca del Politecnico di Milano a un Capo Servizio. Il Responsabile Area Servizi Supporto alla Ricerca può altresì mantenere tale funzione; in tal caso individua, tra il personale del laboratorio, i Delegati del Responsabile Area Servizi Supporto alla Ricerca (Delegati del RAR) ai quali delega il controllo operativo delle risorse economiche, umane e materiali del Laboratorio.

Art. 5

Gestione delle attività

- 1) In relazione alle attività di cui all'art. 2 - punti (a), (b) e (c), il titolare del progetto sottopone la proposta al direttore scientifico che ne valuta il contenuto di innovazione e la fattibilità in relazione alle caratteristiche e alla missione dell'infrastruttura. A valle dell'approvazione del Direttore Scientifico, la pianificazione delle attività è concordata con il Capo Servizio (o con il Delegato del RAR) individuando:
 - le infrastrutture e i processi necessari per l'esecuzione delle attività;
 - l'elenco delle persone coinvolte e che avranno accesso al laboratorio per l'esecuzione delle attività;
 - la tempistica delle attività e il valore corrispondente, valutato sulla base del tariffario, applicando le eventuali riduzioni definite dalle delibere del Comitato Scientifico.
- 2) Gli accordi di carattere organizzativo ed economico connessi alle suddette attività, sono riassunti in una scheda di attività, sottoscritta dal Capo Servizio (o dal Delegato del RAR) e dal responsabile dell'attività (titolare del contratto/commessa, tutor del dottorato, ecc...), previa approvazione del Direttore Scientifico.
- 3) Le attività di cui all'art 2 - punto (d) sono periodicamente programmate dal Direttore Scientifico, che le sottopone all'approvazione del Comitato Scientifico. I relativi costi sono coperti attingendo alle risorse del Laboratorio.

Art. 6

Il Comitato Scientifico

- 1) Il Comitato Scientifico è costituito da cinque docenti dell'Ateneo, nominati dal Senato su proposta del Rettore, sentiti i Dipartimenti interessati. Il Comitato Scientifico può essere integrato al massimo da 2 membri esterni all'Ateneo, proposti dal Comitato stesso e nominati dal Senato accademico.
- 2) Il Comitato Scientifico:
 - rimane in carica per tre anni, rinnovabili una sola volta;
 - elegge, tra i docenti membri interni del Comitato stesso, un Presidente che assume anche l'incarico di Direttore Scientifico del laboratorio;
 - definisce le strategie e le linee di sviluppo del Laboratorio;
 - esegue il Riesame annuale della Direzione, nel quale valuta l'attività svolta ed i risultati conseguiti, individuando le risorse necessarie per la realizzazione degli obiettivi di carattere strategico;
 - approva le convenzioni con Enti esterni da sottoporre agli organi di governo dell'Ateneo;
 - propone il tariffario del Laboratorio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo;
 - approva, su proposta del Direttore Scientifico, le proposte di spesa da sottoporre al Responsabile Area Servizi Supporto alla Ricerca, eventualmente definendo criteri e limiti entro cui il Direttore Scientifico può essere considerato preventivamente autorizzato;
 - formula al Responsabile dell'Area Servizi Supporto alla Ricerca proposte relative ad esigenze di spazi e di personale tecnico/amministrativo.
- 3) Il Comitato Scientifico si riunisce su richiesta del Direttore Scientifico o di uno degli altri componenti del Comitato; si riunisce, in ogni caso, in occasione del Riesame della Direzione.

Art. 7

Il Direttore Scientifico del Laboratorio

- 1) Il Direttore Scientifico è eletto dal Comitato Scientifico tra i suoi membri interni: in prima votazione con maggioranza dei due terzi dei componenti, nelle successive con maggioranza semplice.
- 2) L'incarico ha durata triennale e non può essere conferito per più di due mandati.
- 3) Il Direttore Scientifico designa un Vicedirettore che lo sostituisca, anche in relazione alla firma, in caso di assenza o impedimento.
- 4) Il Direttore Scientifico:
 - svolge il ruolo di Direttore del Laboratorio nei rapporti con le Autorità Nazionali ed Europee;
 - convoca e presiede il Comitato Scientifico, redigendone l'ordine del giorno delle sedute, tenendo conto delle eventuali proposte pervenute dagli altri membri del Comitato;
 - cura il perseguimento delle strategie e delle linee di sviluppo del Laboratorio definite dal Comitato Scientifico e la loro corretta attuazione;
 - autorizza la comunicazione sulle attività del laboratorio;
 - valuta i progetti e ne approva la esecuzione assieme al relativo piano economico;
 - cura la elaborazione di convenzioni con Enti esterni e le sottopone all'approvazione del Comitato Scientifico;
 - sottopone al Comitato Scientifico le eventuali proposte di modifica del regolamento. Queste devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei componenti e successivamente sottoposte all'approvazione del Senato accademico;
 - autorizza le proposte di spesa sottoposte dai Delegati del RAR al Responsabile Area Servizi Supporto alla Ricerca nei limiti stabiliti dalle eventuali deleghe deliberate dal Comitato Scientifico.

Art. 8

Il Capo Servizio

- 1) Il Capo Servizio è nominato dal Responsabile Area Servizi Supporto alla Ricerca, sentito il Direttore Scientifico.
- 2) Ha la responsabilità della disponibilità delle risorse del Laboratorio, attraverso la programmazione e il coordinamento del personale tecnico e delle attrezzature.
- 3) Il Capo Servizio:

- approva le procedure tecniche e gestionali assicurandone la corretta gestione ed attuazione;
- definisce la tempistiche delle attività sulla base degli impegni assunti dal Laboratorio; in tale ambito gestisce le risorse umane e materiali, coordinando le attività, assegnando i compiti operativi al personale, definendo la programmazione delle risorse umane e materiali;
- è responsabile del rispetto delle norme per la sicurezza sul lavoro;
- verifica e assicura l'adeguatezza della qualifica del personale e della relativa documentazione;
- individua le necessità di addestramento e formazione del personale;
- assicura la gestione e la manutenzione delle attrezzature;
- valuta le eventuali necessità di materiali/attrezzature per lo svolgimento delle attività, segnalandoli al Direttore Scientifico;
- definisce e approva la scheda di attività con i titolari dei progetti;
- è responsabile degli impegni assunti dal Laboratorio con i committenti, in termini di tempistica e corretta gestione delle attività;
- gestisce il personale del Laboratorio, controlla presenze, ferie, straordinari, valutazioni del raggiungimento degli obiettivi.

Art. 9

I Delegati del Responsabile Area Servizi Supporto alla Ricerca (Delegati del RAR)

- 1) Nel caso il Responsabile Area Servizi Supporto alla Ricerca mantenga la direzione gestionale-amministrativa senza nominare un Capo Servizio e nominando uno o più Delegati del Responsabile Area Servizi Supporto alla Ricerca, questi assumono funzioni proprie del Capo Servizio. Le funzioni dei Delegati del RAR sono specificate nei provvedimenti di delega.

Art. 10

Conferimento di attrezzature al Laboratorio

- 1) PoliFAB è dotato di attrezzature tecnico-scientifiche e relativi impianti di proprietà o date in comodato al Politecnico di Milano, destinate alle attività sperimentali di cui agli articoli precedenti.
- 2) Nel caso di conferimento al Laboratorio di attrezzature in comodato il Comitato Scientifico definirà le condizioni di acquisizione e le regole di fruizione caso per caso, secondo le seguenti linee guida:
 - l'attrezzatura è acquisita se coerente con il progetto scientifico del laboratorio e se ne amplia significativamente le potenzialità;
 - l'attrezzatura conferita passa sotto la responsabilità del Capo Servizio o del Delegato del RAR al comodante è garantito l'utilizzo prioritario dell'attrezzatura;
 - a fronte della fruizione di utilizzo permessa agli altri utenti, è definita una opportuna compensazione fra il comodante e PoliFAB. Qualora si valuti che il beneficio per PoliFAB risulti maggiore dei costi diretti ed indiretti connessi alla tenuta dell'apparecchiatura conferita e dei costi di accesso degli operatori del comodante, saranno identificati servizi del Laboratorio a cui il comodante potrà accedere gratuitamente o a prezzo agevolato.

IL RETTORE
(Prof. Giovanni Azzone)